



NOTA RIEPILOGATIVA A CURA DEL SERVIZIO POLITICHE DEL SOCIALE E SOSTENIBILITA' UIL

Nella seduta di giovedì 13 dicembre u.s., è stato convertito in legge il DL del 23 ottobre 2018 n. 119 recante **“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”** meglio conosciuto come “Decreto fiscale”.

La legge di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, oltre ad introdurre nuovi meccanismi di carattere fiscale effettua alcuni rifinanziamenti.

Particolare attenzione va riservata **all'articolo 23 -quater** che introduce **“Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia”**

nel merito:

i commi 1 e 3 dell'articolo reintroducono per l'anno 2019, il così detto *“bonus bebè”* un assegno di natalità per i figli nati o adottati tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2019 con un importo maggiorato del 20 per cento rispetto al 2018, vengono pertanto stanziati 204 milioni di euro per l'anno 2019 e 240 milioni di euro per il 2020, le procedure per l'erogazione del bonus saranno a carico dell'Inps in base ai valori dell'Isee.

Ci preme sottolineare che il suddetto bonus, introdotto dalla legge n. 190/2014, consisteva nel contributo di 80 euro al mese, 960 euro l'anno, fino ai tre anni del bambino nel triennio 2015/2017, con un Isee pari a 25 mila euro, raddoppiando il contributo con Isee pari a 7 mila euro. Nel 2018, ha subito una rimodulazione in termini economici e temporali che di fatto hanno dimezzato l'assegno, concedendolo solo fino al compimento del primo anno di età del bambino. Con la legge appena approvata il bonus avrà un incremento del 20%, ma resterà comunque valido solo fino al compimento del primo anno di età.

Confermiamo, ancora una volta, la nostra preoccupazione rispetto alle politiche dei bonus, che come più volte detto, non affrontano i problemi in modo adeguato, soprattutto se non sono strutturali; una politica fatta di bonus, e quindi interventi spot, non può avere un ampio respiro, poiché continua ad operare in una ottica prettamente emergenziale. Dal suo stanziamento il bonus bebè, infatti, non ha modificato i dati sulla natalità, che continuano ad essere in drastico calo.

La stessa legge, per quanto attiene la **sanità**, ha disposto delle misure che insieme a quelle inserite all'interno del ddl Bilancio, concorreranno a delineare la materia sanitaria per il prossimo futuro:

Sempre nell'articolo 23 - quater- al comma 4 vengono stanziati per il 2020, 5 milioni di euro per gli Irccs della "Rete oncologica" del Ministero della salute, impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T, e 5 mln per gli Irccs della "Rete cardiovascolare" del Ministero della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. La stessa misura è stata finanziata nel ddl Bilancio anche per il 2019;

al comma 5 è stato previsto uno stanziamento, per il 2020, pari a 50 milioni di euro, per l'implementazione e l'ammodernamento in tema di liste d'attesa delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie. Per il medesimo scopo, nel ddl Bilancio sono stati stanziati finanziamenti di 150 mln per il 2019, 100 mln per il 2020 che si vanno a sommare a quelli previsti ora dal "Decreto fiscale" approvato, arrivando a 150 mln; 100 mln per il 2021;

Sempre in materia sanitaria la legge approvata stabilisce:

all'articolo 10-bis (*Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari*) viene previsto l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, per il periodo d'imposta 2019, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;

all'articolo 22-quater (*Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica*) vengono semplificate le procedure per le transazioni con le aziende farmaceutiche relative ai contenziosi sul ripiano del payback per gli anni 2013, 2014, prevedendo che per la loro validità -per la parte pubblica- non sono più richieste anche le sottoscrizioni di Ministero della Salute e Ministero dell'Economia, essendo sufficiente la sola sottoscrizione dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

all'articolo 25-sexies (*Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziale di assistenza*) conferma l'accantonamento di 24,5 milioni di euro, anche per il 2018 in favore di alcune strutture sanitarie previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2018: 9 mln al Bambin Gesù, 12,5 mln al Cnao e 11 mln alla Fondazione Santa Lucia.

l'articolo 25-septies (*Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario*) in caso di commissariamento è stato stabilito il principio secondo cui la nomina come commissario ad acta è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.

Per una valutazione complessiva degli interventi in materia sanitaria, attendiamo l'approvazione della legge di bilancio per verificare lo stanziamento preciso delle risorse che ad oggi non risultano, a nostro avviso, sufficienti a garantire la piena esigibilità del diritto alla salute nonostante le risorse impegnate per il prossimo triennio.

Inoltre, la legge **con l'articolo 24-ter (*Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*)** introduce alcune novità per il Terzo settore modificando alcune disposizioni al relativo Codice, di particolare rilievo sono: la distinzione tra enti commerciali ed enti non commerciali ai fini fiscali consentendo un lieve sfioramento dei costi delle attività (5%) per le attività non commerciali; la possibilità per le Associazioni di volontariato di svolgere attività di interesse generale anche dietro versamento di corrispettivi che superano le spese sostenute; l'innalzamento al 35% della detraibilità degli oneri per coloro che fanno donazioni, di qualsiasi natura, alle Associazioni di volontariato.

Per quanto riguarda **l'ambiente** particolare attenzione va riservata **all'articolo 24-quater** (*Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi*), così declinato:

1. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al presente articolo, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2019 sono individuati gli enti destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.

Ulteriore attenzione va poi posta **all'articolo 25-quinquies** (*Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria*), così declinato:

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data antecedente in cui

siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato ».